

Guida al D.Lgs. 231 nella dimensione reale e virtuale:

*Antiriciclaggio, adeguata verifica,
valuta digitale e dark web.*

Indice ed estratti

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109
ed il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125

La comunicazione U.I.F. del 28 maggio 2019: l'utilizzo anomalo delle
rappresentazioni digitali di valore

La responsabilità degli Enti per fatti di riciclaggio, autoriciclaggio e
terrorismo



INDICE

Prefazione	p.	11
------------------	----	----

CAPITOLO I

Il presidio internazionale all'integrità del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione

1. La <i>Financial Action Task Force</i> e l' <i>Egmont Group</i>	»	13
2. Il riciclaggio di fondi di provenienza illecita	»	15
2.1. La tratta degli esseri umani	»	19
2.2. L'innovazione tecnologica e l'acquisizione delle informazioni relative ai rischi	»	21
3. Il finanziamento al terrorismo, le sue principali fonti di reddito ed il loro utilizzo	»	25
4. La proliferazione delle armi di distruzione di massa	»	31
5. Gli " <i>International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation</i> "	»	34

CAPITOLO II

Il presidio europeo all'integrità del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione

1. La IV Direttiva (EU) 2015/849	»	55
1.1. Alcune definizioni e la vulnerabilità del sistema U.E.	»	59
1.2. I Centri di contrasto dell'U.E.	»	65
2. La V Direttiva (EU) 2018/843	»	69
2.1. Le "rappresentazioni digitali di valore" ed i prestatori di servizi nel diritto dell'U.E.	»	74
2.2. Gli schemi di raccordo delle disposizioni delle Direttive IV e V	»	77
3. La Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e l'ordine europeo d'indagine	»	124
4. I recenti Regolamenti (UE) in materia di circolazione del contante e di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Le squadre investigative comuni	»	129

CAPITOLO III

Le misure nazionali di presidio, di contrasto e di repressione

1. Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 ed il ed il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125	»	141
2. Ambito di applicazione	»	199
2.1. Definizioni e principi generali	»	199
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria	»	209
3.1. Il congelamento dei fondi	»	211
3.2. Il <i>national risk assessment</i>	»	216
3.3. Il grado di rischio di coinvolgimento in attività di proliferazione	»	225
4. I soggetti obbligati	»	229
5. L'adeguata verifica della clientela	»	238
5.1. La conservazione dei documenti.....	»	250
5.2. L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo	»	253
6. Le segnalazioni di operazioni sospette	»	258
6.1. Gli indicatori di anomalia contenuti nel D.M. 16 aprile 2010	»	261
6.2. Gli schemi di anomalia predisposti dall'U.I.F. e le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione nazionali	»	268
6.3. La trasmissione ed il contenuto della segnalazione di operazioni sospette.....	»	273
6.4. La comunicazione U.I.F. del 28 maggio 2019: l'utilizzo anomalo delle rappresentazioni digitali di valore	»	279
7. Il sistema sanzionatorio	»	281
8. Le Autorità di vigilanza interessate dai presidi <i>AML/CFT</i>	»	300
9. La cooperazione tra le Autorità di vigilanza	»	310
10. La repressione delle condotte penalmente rilevanti	»	319

CAPITOLO IV

*Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231:
la responsabilità amministrativa degli enti*

1. I criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa	»	339
2. I modelli di gestione e controllo	»	349
3. Le sanzioni.....	»	354
4. La responsabilità degli Enti per fatti di riciclaggio, autoriciclaggio e terrorismo	»	359

CAPITOLO V

La dimensione virtuale

1. Il *Dark Web* e l'anonimato come agevolatori del riciclaggio e del terrorismo » 365
2. Le “rappresentazioni digitali di valore” e la vulnerabilità del sistema di presidio » 374
3. Gli attori dei *Virtual Currency Schemes* » 393
4. Alcune riflessioni sul riciclaggio dei proventi illeciti nell'ecosistema degli *asset* virtuali » 396

CAPITOLO III

LE MISURE NAZIONALI DI PRESIDIO, DI CONTRASTO E DI REPRESSIONE

Sommario: 1. Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 ed il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. - 2. Ambito di applicazione. - 2.1. Definizioni e principi generali. - 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria. - 3.1. Il congelamento dei fondi. - 3.2. Il *national risk assessment*. - 3.3. Il grado di rischio di coinvolgimento in attività di proliferazione. - 4. I soggetti obbligati. - 5. L'adeguata verifica della clientela. - 5.1. La conservazione dei documenti. - 5.2. L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo. - 6. Le segnalazioni di operazioni sospette. - 6.1. Gli indicatori di anomalia contenuti nel D.M. 16 aprile 2010. - 6.2. Gli schemi di anomalia predisposti dall'U.I.F. e le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione nazionali. - 6.3 La trasmissione ed il contenuto della segnalazione di operazioni sospette. - 6.4. La comunicazione U.I.F. del 28 maggio 2019: l'utilizzo anomalo delle rappresentazioni digitali di valore. - 7. Il sistema sanzionatorio. - 8. Le Autorità di vigilanza interessate dai presidi *AML/CFT*. - 9. La cooperazione tra le Autorità di vigilanza. - 10. La repressione delle condotte penalmente rilevanti.

1. Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 ed il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125

La I¹⁵² e la II¹⁵³ Direttiva antiriciclaggio erano state recepite nell'ordinamento domestico, rispettivamente, con il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 e con il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

Attraverso la legge n. 197/1991 di conversione del primo decreto, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, erano stati coinvolti, nell'apparato di contrasto, il sistema bancario e parabancario, affinché nei loro archivi potessero essere registrate e conservate le movimentazioni finanziarie e, al contempo, era loro imposto l'obbligo di segnalazione, all'allora Ufficio Italiano Cambi¹⁵⁴, delle operazioni ritenute sospette¹⁵⁵.

Il D.Lgs. n. 56/2004, abrogato dall'art. 73 del D.Lgs. n. 231/2007, invece, aveva esteso l'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti e

¹⁵² Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (AMLD1).

¹⁵³ Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (AMLD2).

¹⁵⁴ Ai sensi del comma 2 dell'art. 71 del D.Lgs. n. 231/2007, "2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia. 3. L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso...".

¹⁵⁵ Il Capo I del D.L. n. 143/1991, n. 143, ad eccezione dell'art. 5, commi 14 e 15, nonché gli artt. 10, 12, 13 e 14 ed i relativi provvedimenti di attuazione, sono stati soppressi ad opera dell'art. 73 del D.Lgs. n. 231/2007.

rinforzato gli strumenti di contrasto al reato di riciclaggio, modificando, al contempo, l'impianto delle sanzioni amministrative connesse alla violazione delle sue norme.

Successivamente, l'art. 22 della Legge 25 gennaio 2006, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla Direttiva 2005/60/CE¹⁵⁶ al fine di prevedere le modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai Regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ed al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo.

In attuazione della delega, il Governo aveva predisposto due distinti provvedimenti:

- i) uno schema di decreto legislativo recante “*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005*”, poi effettivamente approvato ed emanato (D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109), con il quale sono state previste misure idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilità di affidare ad un'autorità pubblica l'amministrazione di tali risorse, e sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento;
- ii) uno schema di decreto legislativo recante “*attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE¹⁵⁷ che ne reca misure di esecuzione*”, poi effettivamente approvato ed emanato (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), il quale recepiva, per l'appunto, la Direttiva 2005/60/CE, razionalizzando ed innovando la normativa di contrasto fino a quel momento regolamentata es-

¹⁵⁶ Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (AMLD3).

¹⁵⁷ Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte ed i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata. ⁷ Rubricata “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*”, il cui decreto convertito è stato soppresso dall'allora art. 64 del D.Lgs. n. 231/2007.

senzialmente dalla legge 5 luglio 1991, n. 197⁷ e dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56¹⁵⁸.

La Direttiva 2005/60/CE è stata successivamente modificata ed integrata dalla Direttiva (UE) 2015/849 (AMLD4) e dal Regolamento (UE) n. 2015/847, che hanno comportato **la revisione del D.Lgs. n. 231/2007**.

Con l'art. 15 della Legge del 12 agosto 2016, n. 170, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015” sono stati indicati i principi ed i criteri direttivi stabiliti dal Parlamento per il recepimento della AMLD4, quali:

- a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:
- 1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 6 della Direttiva (UE) 2015/849;
 - 2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;
 - 3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente ad un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitigino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
 - 4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;

¹⁵⁸ Rubricato “Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”, abrogato dall'allora art. 64 del D.Lgs. n. 231/2007.

6.4. La comunicazione U.I.F. del 28 maggio 2019: l'utilizzo anomalo delle rappresentazioni digitali di valore

L'U.I.F., già con propria comunicazione del 30 gennaio 2015, aveva richiamato l'attenzione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, in particolare degli intermediari finanziari e degli operatori di gioco, sulla necessità di monitorare le operatività connesse con le valute virtuali ed individuarne gli eventuali elementi di sospetto, ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Con la successiva comunicazione del 28 maggio 2019, nel richiamare i contenuti della precedente, sono stati elencati alcuni profili comportamentali a rischio, tratti dall'esperienza dell'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'Unità.

In estrema sintesi, dal punto di vista **oggettivo**, è richiesto di prestare attenzione alle ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di *asset* virtuali, in particolare, nei confronti dei collettori che operano una raccolta di fondi da una pluralità di soggetti, mediante: (i) ricariche, anche frazionate, di carte prepagate eseguite in contanti od *on-line*, anche da diverse zone del territorio nazionale; (ii) accrediti di bonifici, anche esteri; (iii) ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante. Le entità obbligate devono valutare il rischio: (i) che l'attività di raccolta possa essere messa in relazione con fondi di provenienza illecita; (ii) della possibile connessione sia con fenomeni criminali caratterizzati dall'utilizzo di tecnologie informatiche quali *phishing* o *ransomware*, sia con truffe realizzate nella rete o attraverso la clonazione di carte di credito; (iii) di reimpiego di fondi derivanti da attività commerciali non dichiarate, spesso svolte *on-line*; (iv) di acquisto di *virtual asset* con fondi che potrebbero derivare da frodi, distrazioni di fondi o schemi piramidali.

L'attenzione va riposta anche verso i casi in cui l'utilizzo delle rappresentazioni digitali di valore: (i) in operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l'opacità e, in generale, ai casi in cui l'operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura ed allo scopo del rapporto; (ii) è connesso con sospetti di abusivismo e con violazioni della disciplina in materia di: (a) offerta al pubblico di prodotti finanziari, qualora siano promessi rendimenti periodici collegati alla loro operatività; (b) prestazione di servizi di investimento, laddove agli investitori sia offerta la possibilità di effettuare operazioni regolate per differenza aventi come sottostante (anche) valute virtuali³¹².

³¹²A tal proposito si evidenzia che, a seconda delle caratteristiche della proposta che prevede l'utilizzo di valute virtuali, si può configurare una violazione della disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, qualora siano promessi agli investitori flussi monetari periodici collegati all'acquisto/produzione (*mining*) di criptovalute, oppure una violazione della disciplina sulla prestazione di servizi di investimento, qualora agli investitori sia offerta la possibilità di effettuare, tramite apposite piattaforme tecnologiche di scambio online, operazioni regolate 'per differenza' aventi come sottostante (anche) valute virtuali (Relazione per l'anno 2017, pubblicata il 31 marzo 2018 dalla CONSOB).

Da un punto di vista **sogettivo**, è necessario valutare le caratteristiche delle persone a vario titolo coinvolte nelle operazioni e la presenza di: (i) collegamenti, diretti o indiretti, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione ovvero con persone politicamente esposte o con entità censite nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo; (ii) soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione anche dell'elevato grado di infiltrazione criminale³¹³; (iii) entità operanti in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree; (iv) strutture proprietarie artificiosamente complesse od opache volte a rendere difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo; (v) soci e/o esponenti apparentemente privi delle competenze tecniche che tipicamente il settore richiede.

Anche in questo caso, si deve considerare che gli elementi informativi esposti hanno natura esemplificativa; pertanto, l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più di essi non è sufficiente a escludere l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007.

D'altra parte, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, rendendosi comunque necessario svolgere un'analisi in concreto ed una valutazione complessiva dell'operatività con l'utilizzo di tutte le informazioni disponibili. Allo scopo di indirizzare le segnalazioni riferibili all'impiego anomalo di valute virtuali, l'U.I.F. ha reso disponibile l'apposita nota fenomeno "*P12 - VIRTUAL ASSET*".

A tal proposito, fermo restando quanto indicato nel Provvedimento per le segnalazioni di operazioni sospette emanato dalla U.I.F. il 4 maggio 2011 di cui si è detto, è richiesta l'osservanza delle "*Indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all'utilizzo di valute virtuali*".

In sintesi: (i) devono essere classificate utilizzando il fenomeno "*P12 - VIRTUAL ASSET*"; (ii) **per le operazioni**, (a) tutte le transazioni di cui consta l'operatività sospetta devono essere strutturate nell'apposita sezione; (b) in caso di bonifico, corre l'obbligo di riportare la causale nel relativo campo; (c) le transazioni aventi le medesime caratteristiche (tipologia, segno, soggetto disponente/beneficiario e controparte) possono essere raggruppate in un'operazione cumulata, avendo cura di valorizzare il campo "*Importo dell'operazione*" con la somma degli importi delle singole transazioni ed il campo "*Numero operazioni*" con il numero delle operazioni considerate; (iii) **per i soggetti**, devono essere (a) indicati, nei campi strutturati

³¹³ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. bb), del D.Lgs. n. 231/2007, si tratta dei "*Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva*".

delle entità “*Soggetto PF*” ovvero “*Soggetto NPF*”, tutti i dati anagrafici disponibili, con particolare riferimento al codice fiscale; (b) inserite un’entità “*Soggetto PF*” ovvero “*Soggetto NPF*” per ognuna delle controparti delle operazioni; (iv) **per i rapporti**, deve essere (a) inserita un’entità “*Rapporto*” per ognuno dei rapporti interessati dalla transazione (compreso, ove presente, il rapporto della controparte), indicando in particolare il codice IBAN e, in caso di conti incardinati all’estero, anche lo “*Stato estero dell’intermediario*”; (b) indicata, nel campo “*Numero rapporto*”, le categorie di rapporto, “*062 - WALLET*” o “*063 - INDIRIZZO VIRTUAL ASSET*”³¹⁴; (v) **per i legami**, deve essere (a) indicato il soggetto segnalato (cliente) deve essere collegato all’operazione da un legame di tipo “*Soggetto che ha eseguito l’operazione in proprio*” ovvero “*Soggetto che ha eseguito l’operazione per conto terzi*”³¹⁵; (b) segnalata la controparte da identificarsi con il disponente (in caso di bonifico in accredito) o con il beneficiario (in caso di bonifico in addebito); (c) collegato il soggetto segnalato con le eventuali controparti evidenziando la connessione tra i rispettivi rapporti ed i relativi legami.

Infine, l’U.I.F. analizza il caso in cui le transazioni sospette siano caratterizzate da un elevato numero di elementi come, ad esempio, l’operatività in cui un soggetto “collettore” raccoglie fondi provenienti da molteplici altri soggetti a fini di investimento e/o dispone operazioni di ritorno a favore di terzi nel caso di disinvestimento.

In tali circostanze, ricorda che è obbligatorio inserire nei campi strutturati, correlati di un *set* di informazioni necessario per l’individuazione univoca, almeno le seguenti entità: (i) il soggetto che ha posto in essere l’operatività; (ii) i rapporti su cui si concentra la movimentazione più significativa in termine di importi e/o numero di operazioni; (iii) eventuali controparti ricorrenti; (iv) un campione significativo di operazioni³¹⁶.

7. Il sistema sanzionatorio

Un efficace sistema di presidio, oltre alle prescrizioni rivolte ai soggetti obbligati, deve prevedere effettive, proporzionali e dissuasive sanzioni volte sia ad incentivare l’applicazione della regolamentazione che a reprimere comportamenti contrastanti o omissivi.

³¹⁴ Per identificare in maniera univoca l’indirizzo è richiesto di indicare prima l’identificativo della valuta virtuale e poi il codice identificativo, utilizzando il trattino come separatore, nel formato <ID valuta virtuale>-<indirizzo_valuta virtuale> (ad esempio, “BTC-3GC4G3nezGygzWdXcPBZihzTgB8AInbHwt”). Dell’ecosistema dei *virtual asset* si dirà nel capitolo V.

³¹⁵ In tal caso occorre inserire anche un diverso soggetto collegato alla medesima operazione da un legame di tipo “*Soggetto per conto del quale l’operazione è stata eseguita*”.

³¹⁶ Il medesimo *set* di informazioni riferito alle entità non inserite nei campi strutturati (in quanto di minore rilevanza) deve essere inserito in un *file* in formato elaborabile (es. .csv, .xlsx, .xls) da allegare alla segnalazione.

stro preventivo⁴⁵² delle cose di cui è consentita la confisca con osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 321, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, 322, 322-*bis* e 323 c.p.p.⁴⁵³.

Per completezza di trattazione, si segnala che la Cass. pen., Sez. II, sent. 20 luglio 2018, n. 34293, si è pronunciata sulla possibilità di disporre, nei confronti degli enti, il **sequestro c.d. “impeditivo”** di cui all’art. 321, comma 1 c.p.p. Nella decisione, i Giudici esprimono il **principio di diritto** per cui: *“in tema di responsabilità dependente da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro impeditivo di cui al comma primo dell’art. 321 c.p.p., non essendovi totale sovrapposizione e, quindi, alcuna incompatibilità di natura logica-giuridica fra il suddetto sequestro e le misure interdittive”*.

Con riguardo alla **pubblicazione della sentenza di condanna**, essa può essere disposta quando nei confronti dell’ente è applicata una sanzione interdittiva, ex art. 18.

Infine, è utile sapere che le sanzioni **si prescrivono nel termine di cinque anni** dalla data di consumazione del reato. Interrompono la prescrizione, con inizio di un nuovo periodo, la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 59⁴⁵⁴.

4. La responsabilità degli Enti per fatti di riciclaggio, autoriciclaggio e terrorismo

Le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di

⁴⁵² Anche in questo caso è possibile eseguire il **sequestro preventivo diretto** ovvero quello **per equivalente**. Come per la confisca, presentano differenti caratteristiche strutturali e funzionali: il primo consiste nella sottoposizione al vincolo di beni che costituiscono il profitto del reato per cui si procede, o sono ad esso riconducibili, il secondo ricorre quando la cautela reale è realizzata su beni diversi (e del tutto avulsi da una relazione di pertinenzialità) da quelli che costituiscono il profitto dell’attività criminosa, il cui valore economico sia, nondimeno, corrispondente a quello del profitto stesso (cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. 29 ottobre 2018, n. 49586).

⁴⁵³ Ex comma 1-*bis* dell’art. 53 *“Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l’autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”*.

⁴⁵⁴ Art. 22, comma 4: *“Se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dependente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”*.

ricettazione, **riciclaggio**, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio di cui, rispettivamente, agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p. è contenuta nell'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Precisamente, si applica all'ente la sanzione pecuniaria base da 200 a 800 quote e, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si infligge la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. In ipotesi di condanna per uno di detti delitti, si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. Infine, a tali tipologie di illeciti, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'U.I.F., formula le osservazioni di cui al già citato comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Riguardo a detta previsione, la *ratio* si ritrova nell'impedire che l'ente possa: (i) essere utilizzato quale strumento per dette attività illecite, quindi come ostacolo alla giustizia; (ii) beneficiare, nella sua attività, di capitali di provenienza illecita, inquinando così l'economia legale.

In passato, sono state individuate **quattro distinte tipologie di imprese**, a seconda del rapporto intercorrente con il delitto presupposto, nonché del tipo di "colpevolezza" imputabile⁴⁵⁵: (i) impresa-strumento "intrinsecamente criminale", utilizzata al solo fine di commettere i delitti in trattazione, ove emerge una vera e propria politica d'impresa criminale, giacché è il reale oggetto sociale ad essere illecito; (ii) impresa "contigua alla criminalità", ove il legame è meno stretto e l'impresa può svolgere anche attività legali; (iii) impresa "strumentalmente criminale" (costantemente o sporadicamente), la quale non è collegata alla criminalità, ma è funzionalmente connessa all'autore o agli autori del delitto o dei delitti presupposto (ad esempio, reati tributari, reati societari, corruzione, truffa, *market abuse*, ecc.) i quali originano al suo interno; (iv) impresa "strumentalizzata" non criminale, la quale non è collegata alla criminalità ed il delitto presupposto origina fuori di essa. Ad ogni modo, nelle già citate linee guida di Confindustria è indicato:

ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI SPECIFICI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
1. Amministrazione (Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ecc.); 2. commerciale; 3. finanza 4. direzione acquisiti 5. marketing ⁴⁵⁶ . Attività aziendali a rischio in relazione a: a. rapporti con soggetti terzi:	1. Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del

⁴⁵⁵C. DE MAGLIE, "L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società", Giuffrè editore, 2002.

- | | |
|---|--|
| <p>(1) contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;</p> <p>(2) transazioni finanziarie con controparti;</p> <p>(3) investimenti con controparti;</p> <p>(4) sponsorizzazioni;</p> <p>b. rapporti infragruppo:</p> <p>(1) contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita;</p> <p>(2) gestione dei flussi finanziari;</p> <p>(3) investimenti infragruppo.</p> | <p>prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “<i>persone politicamente esposte</i>”⁴⁵⁷;</p> <p>2. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;</p> <p>3. controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/ operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie⁴⁵⁸;</p> <p>4. verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);</p> <p>5. determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti <i>standard</i>;</p> <p>6. identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti <i>standard</i>;</p> <p>7. identificazione di un organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;</p> <p>8. specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;</p> <p>9. determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/<i>joint-venture</i> con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/<i>joint-venture</i> con altre imprese per la realizzazione di investimenti;</p> <p>10. verifica della congruità economica di</p> |
|---|--|